

# I<sup>^</sup> CORTE DI ASSISE DI ROMA

## DISPOSITIVO DI SENTENZA

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA I<sup>^</sup> CORTE DI ASSISE DI ROMA

alla pubblica udienza del 21 novembre 2011 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

#### SENTENZA

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

Dichiara PORCILE Riccardo Massimo colpevole del reato di cui all'art. 304 c.p. – così derubricata l'originaria imputazione ex art. 270 bis c.p., sub capo 2) - nonché dei reati contestati al capo 3), al capo 4) – limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 10 e 12 L.497/74 e 23 L. 110/75 – e al capo 9) – limitatamente ai reati di cui agli artt. 9, 10 e 14 L. 497/74 e 23 L.110/75 - e, ritenuta la continuazione tra i medesimi reati, esclusa la recidiva contestata, lo condanna alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare in carcere.

Dichiara ZOJA Gianfranco colpevole del reato di cui all'art. 304 c.p. – così derubricata l'originaria imputazione ex art. 270 bis c.p. sub capo 2) - nonché dei reati contestati al capo 3) e al capo 4) – limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 10 e 12 L.497/74 e 23 L. 110/75 - e, ritenuta la continuazione tra i medesimi reati, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare in carcere.

Dichiara VINCENZI Bernardino colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 10) – limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 10 L.497/74 e 23 L.110/75 - e 11) - esclusa per quest'ultimo capo l'aggravante di cui all'art. 1 L.15/1980 – e, ritenuta la continuazione tra i medesimi reati, lo condanna, previo riconoscimento della sola recidiva di cui all'art. 99, I

comma, c.p., alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e Euro 2.200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare in carcere.

Applica nei confronti dei predetti imputati le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, e nei confronti dei soli Porcile e Zoja quella della pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta e per estratto sul quotidiano "La Nazione".

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna altresì, in solido tra loro, Porcile Riccardo Massimo e Zoja Gianfranco al risarcimento, nei confronti della sola parte civile Ministero della Difesa, dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, con la concessione di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari a complessivi Euro 50.000,00, nonché alla rifusione alla stessa parte civile delle spese di costituzione, difesa e rappresentanza in giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00.

Visti gli artt. 531 c.p.p. e 150 c.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di FALLICO Luigi in ordine al reato di cui all'art. 304 c.p. - così derubricata l'originaria imputazione ex art. 270 bis c.p. sub capo 2) - nonché ai reati contestati al capo 3), al capo 4) - limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 10 e 12 L.497/74 e 23 L. 110/75, al capo 5) - limitatamente alla detenzione della pistola semi automatica, marca CZ, cal. 7,65 e delle 26 cartucce dello stesso calibro - e al capo 9), per essere i medesimi reati estinti per intervenuta morte dell'imputato.

Visto l'art. 530, II comma, c.p.p., assolve Zoja Gianfranco dal reato di cui al capo 9), per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 530 c.p.p.:

Assolve FALLICO Luigi dai reati a lui ascritti al capo 1), al capo 2) - in relazione alla sola fattispecie ex art. 306 c.p. - al capo 4) - limitatamente ai reati di cui agli artt. 21 e 29 L.110/75 - al capo 5) - limitatamente ai reati di porto abusivo di una pistola marca CZ, cal 7,65, di detenzione e porto abusivi di un fucile non meglio precisato, nonché al reato di cui all'art. 21 L.110/75 - e al capo 7), perché il fatto non sussiste;

Assolve Zoja Gianfranco dal reato di cui all'art 306 c.p., sub capo 2), dai reati di cui agli artt. 21 e 29 L.110/75 sub capo 4), perché il fatto non sussiste.

Assolve Porcile Riccardo Massimo dai reati di cui agli artt. 306 c.p., sub capo 2), 21 e 29 L.110/75, sub capo 4) e 21 e 29 L.110/75, sub capo 9), perché il fatto non sussiste.

Assolve BELLOMONTE Bruno, MORLACCHI Manolo Pietro e VIRGILIO Costantino dai reati loro ascritti, perché il fatto non sussiste.

Ordina l'immediata scarcerazione di Bellomonte Bruno, se non detenuto per altra causa.


Rilevato che i termini massimi di durata della misura cautelare in atto nei confronti di Vincenzi Bernardino, in relazione alle imputazioni per le quali ne è stata affermata la penale responsabilità, sono venuti a scadere già alla data del 27 maggio 2011, ordina l'immediata scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

Ordine la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Visto l'art. 544, III comma, c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 304 lett. c) c.p.p., dichiara sospesi, fino alla data indicata per il deposito della sentenza, i termini di decorrenza della misura cautelare della custodia in carcere in atto nei confronti di Porcile Riccardo Massimo e di Zoja Gianfranco.

IL PRESIDENTE



Ad integrazione del dispositivo  
soma sentto e a correzione di errore ma  
riale  
Visto l'art. 530 e pp:  
assolve VINCENZI Bernardino dal  
l'imputazione di cui al capo 2), per  
che il fatto non sussiste.

Roma, 21.11.2011

IL PRESIDENTE

